

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto integrativo d'istituto ha validità triennale e dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2024-2025 2025-2026 2026-2027, fatta eccezione per la parte riguardante le risorse ed i compensi al personale scolastico che ha validità annuale.
2. Si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA in servizio nell'Istituto e gli effetti decorrono dal giorno della sottoscrizione. Qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo ha sottoscritto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
3. È fatta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni anche a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali su richiesta di una delle parti firmatarie ai sensi dell'art. 8 c. 2 del CCNL 2019/21.
4. Il contratto integrativo, dopo la firma, è pubblicato all'albo (elettronico) di scuola e all'albo sindacale di tutte le sedi della scuola;
5. Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni delle norme contrattuali in vigore.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata in tempi utili.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti

complessivi individuali e con le modalità previste dagli artt.10 e 16 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dagli artt.10 e 18 del CCNQ 04/12/2017. Il contingente dei permessi di spettanza è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato all'inizio dell'anno scolastico dal Dirigente scolastico. La richiesta di fruizione dei permessi sindacali viene comunicata al DS con un preavviso di almeno 3 giorni.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale nonché le materie di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 5 c. 5)
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale preventivamente e in forma scritta mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.
4. L'informazione consiste nella trasmissione preventiva e puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste (art. 5 c. 2), in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico, e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno (art. 5 c. 7)

Art. 7–Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. La contrattazione è disciplinata dall'art. 30 del CCNL del comparto istruzione del 2019-2021 al quale si rinvia integralmente
4. Costituiscono oggetto di contrattazione le seguenti materie, ai sensi dell'art. 30 comma 4 lettera c): i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro; i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi; i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale; i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019; i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.; i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti; i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione); i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica; il personale tenuto ad assicurare i



CPASO

AM

VERA

FF

Cipriano

servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale; i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023.

5. È inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione (art. 30 comma 5)

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 30 del CCNL del comparto istruzione del 2019-2021 al quale si rinvia integralmente
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione 2019-2021, ai sensi dell'art. 30 comma 9 lettera b): l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa; i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA; i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento; la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out; i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi; i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9– Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nel sito e in ogni plesso e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale e di una mail istituzionale rsu@icgrimani.edu.it.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un'aula dell'istituto e/o in via telematica concordando con il dirigente le modalità per la gestione.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10– Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL 2019/2021 del comparto istruzione.
2. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione
3. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
4. Ciascuna Assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti delle 10 ore annue pro capite.
5. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, e-mail o pec, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo fisico o telematico dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni

staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.

6. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
7. Il dirigente scolastico:
 - a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
 - b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, in contrattazione d'istituto - come di seguito indicato - la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
8. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 - Permessi RSU retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti (art. 23 CCNQ 07/08/1998) in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno tre giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti (art. 24 CCNQ 07/08/1998), pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art.12- Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 83/2000

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero è determinato dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici, e dal Protocollo in caso di sciopero dell'IC "Grimani" sottoscritto fra il DS e le OO.SS. rappresentative territoriali in data 24.10.2023

TITOLO TERZO -PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA



Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può richiedere l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può richiedere, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Per particolari attività il dirigente – sentito la DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – assegnazione ai plessi del personale ATA

L'assegnazione del personale ATA ai plessi è un atto di organizzazione che rientra nella competenza esclusiva del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 25, comma 4°, del D. Lgs.165/2001. I criteri di assegnazione del personale docente e ATA ai plessi di un'istituzione scolastica, che erano oggetto di contrattazione dal CCNL 2007, sono ora oggetto di confronto, come da art. 30, comma 9 – lettera b2), del CCNL 2019/21.

Si stabiliscono i seguenti criteri:

1. distribuzione sul maggior numero di plessi, compatibilmente con la tipologia di certificazione, dei dipendenti con mansioni ridotte certificate INPS;
2. distribuzione sul maggior numero possibile di plessi dei dipendenti che usufruiscono dei benefici della L. 104/92;
3. equa distribuzione delle competenze di carattere professionale e relazionale del personale, tenendo in adeguata considerazione la specifica professionalità richiesta nel plesso "Grimani", sede di Presidenza e degli uffici di segreteria;
4. desiderata degli interessati, qualora possibile in base ai punti precedenti
5. capacità del personale a svolgere incarichi specifici assegnati dal Dirigente Scolastico

Essendo la titolarità del personale ATA presso l'istituto comprensivo "Grimani" e non presso il singolo plesso scolastico, l'assegnazione alla sede centrale o ai plessi avviene all'inizio dell'anno e può essere modificata dal Dirigente in base a imprevedibili esigenze di servizio.

L'assegnazione del personale ATA ai plessi e l'eventuale modifica di cui al comma precedente devono essere tempestivamente comunicate alle RSU ai sensi dell'art. 5 CCNL 2019/2021. Non rientra in tale casistica lo spostamento quotidiano di uno o pochi giorni per la sostituzione di colleghi assenti.

Art. 17 – Orario e fasce temporali per il personale ATA

1. Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare al personale ATA sono riconosciute fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, compatibilmente con le esigenze di servizio dell'istituto.
2. Ai collaboratori scolastici di tutti i plessi è riconosciuta la riduzione dell'orario a 35 ore settimanali di servizio in quanto rientranti nei criteri previsti dall'art. 55 CCNL 29-11-2007 (a parte il personale che presta servizio con orari fissi e non flessibili); servizio svolto su più turni per garantire l'orario di apertura della scuola con le seguenti modalità:
 - plesso Einaudi dal lunedì al giovedì dalle ore 7:45 alle ore 19.30 – il venerdì dalle ore 7:45 alle ore 19.00;
 - plesso Grimani dal lunedì al giovedì dalle ore 7:30 alle ore 19.30 – il venerdì dalle ore dalle ore 7:30 alle ore 19:00;
 - plesso Visintini dal martedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 19:00 – il lunedì dalle ore 7:30 alle ore 19.30;

- plesso Collodi dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 18.30;
- plesso GPI dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 18.30

Il piano orario settimanale di 35 ore sarà predisposto dalla DSGA e terrà conto delle esigenze didattiche e di funzionamento.

Durante la sospensione delle attività didattiche il personale collaboratore scolastico sopra citato effettuerà servizio su 36 ore settimanali.

3. Misure per l'organizzazione del lavoro da remoto, solo per il personale amministrativo, previsto dal Titolo III-Capo I e II CCNL 18-01-2014 "Istruzione e ricerca":

- limite massimo di n. 3 unità di personale amministrativo collocato in lavoro a distanza al giorno, al fine di assicurare l'efficienza e la piena funzionalità dell'istituzione scolastica nel rapporto con gli alunni, il resto del personale, con la Dirigenza, con il pubblico e con i fornitori. Le unità possono essere incrementate durante i periodi in cui sono sospese le attività didattiche.
- svolgimento dell'attività lavorativa da remoto per non più di n. 2 giorni a settimana.

- Il personale potrà accedere al lavoro da remoto secondo le seguenti precedenze:

- lavoratrici e lavoratori disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, c. 3, Legge n. 104/1992
- lavoratrici e lavoratori in situazioni di fragilità con gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute (cfr Direttiva Zangrillo)
- lavoratrici e lavoratori con figli disabili in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3 co. 3, L. n. 104/1992;
- caregiver di cui all'art. 1, comma 255, Legge n. 205/2017
- lavoratrici e lavoratori con esigenze di cura di un familiare (entro il secondo grado) con disabilità in condizione di gravità art. 3, co. 3, L. n. 104/1992
- lavoratori con figli fino a 12 anni di età
- maggiore tempo di percorrenza per raggiungere la sede di lavoro
- ulteriori esigenze personali

I requisiti che danno diritto alla precedenza debbono essere in possesso all'atto della richiesta e persistere durante lo svolgimento del lavoro da remoto.

Le modalità attuative saranno sancite da un apposito accordo individuale.

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Per diritto alla disconnessione si intende il diritto per il lavoratore di non essere costantemente reperibile, ossia la libertà di non rispondere alle comunicazioni di lavoro durante il periodo di riposo, senza che questo comprometta la sua situazione lavorativa
2. Le comunicazioni di servizio sono pubblicate sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico entro le ore 17.00. All'occorrenza vengono inviate via mail ai lavoratori interessati. A tal fine viene utilizzato l'indirizzo email istituzionale messo a disposizione dalla scuola.
3. Nel caso in cui il personale debba essere contattato per indifferibili motivi d'urgenza, la comunicazione non potrà avvenire comunque prima delle 7.30 e dopo le 17.00, dal lunedì al venerdì. Sono in ogni caso esclusi la domenica, i giorni festivi, pre-festivi, i periodi di fruizione delle ferie, i permessi e qualsiasi forma di assenza dal lavoro giuridicamente riconosciuta.
4. La disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche non recherà pregiudizio alcuno. Il Dirigente scolastico e i suoi collaboratori si impegneranno a non inviare al personale dell'I.C. messaggi, e-mail che richiedano risposte immediate.
5. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.



Art. 20 – Congedo parentale fruito in modalità oraria

1. Al fine di disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, in mancanza di regolamentazione normativa si fa rinvio alla contrattazione di 2° livello.
2. Per questo congedo, fruibile nella misura del 50 per cento dell'orario di servizio giornaliero, le parti pertanto stabiliscono che:
 - qualora da tale percentuale si determini un numero di ore non intero, il calcolo sia effettuato mediante arrotondamento per difetto.
 - La richiesta di fruizione del congedo debba essere comunicata alla segreteria della scuola con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, salvo comprovate urgenze.
 - due richieste di congedo parentale in modalità oraria vengano equiparate alla fruizione di un giorno.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 21 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2025/2026 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 78 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale l'ammontare delle risorse.

Art. 22 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi lordo dipendente sono pari a:
 - a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 78, c. 8 del CCNL 19-21 € **55.304,12** per l'a.s. corrente maggiorati di € **5.669,83** di economie dell'a.s. precedente **per un totale di € 60.973,95;**
 - b) per i compensi per le ore di avviamento alla pratica sportiva del personale insegnante di scienze motorie € **1.093,41;**
 - c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa € **5.718,46;**
 - d) per gli incarichi specifici del personale ATA € **4.568,46;**
 - e) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti per l'a.s. corrente € **4.825,20;**



- f) per la valorizzazione del personale scolastico, ai sensi della Legge n. 160, c. 249 del 27/12/2019 e secondo quanto previsto dall'art. 88 del CCNL 29/11/2007, **€ 18.697,14**;
- g) per la valorizzazione della professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone disagiate **€ 27.311,57**

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 23- Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 24 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine dall'importo totale del FIS di **€ 79.671,09**– detratti i compensi dei collaboratori del Dirigente e dell'indennità del Dsga – ammonta a **€ 68.036,09**, è assegnato in percentuale del 70% per le attività del personale docente, pari a **€ 47.625,26**, e in percentuale del 30% per le attività del personale ATA, pari a **€ 20.410,83**.
2. La ripartizione di cui al comma 1 può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.

Art. 25 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 26 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito come da tabella allegata.
2. Vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate in tabella allegata.
3. Si suggerisce di effettuare un incontro di monitoraggio a metà anno per ottimizzare le risorse.

Art. 27 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico

La legge di bilancio n. 160/2019, art. 1, c. 249, ha previsto che *"le risorse nel fondo di cui all'articolo 1, c. 126, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione"*.

Art. 28 Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione della professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone disagiate

Il tavolo di contrattazione - tenendo conto dell'effettivo servizio prestato e della continuità garantita agli studenti come stabilito dal D.M. 242 DEL 3.12.2024 - individua i seguenti criteri per la suddivisione del fondo 2025/26:

- continuità didattica garantita agli studenti ed effettivo servizio prestato negli aa.ss. 22/23, 23/24 e 24/25 per almeno il 70% di giorni effettivi di insegnamento in classe per anno scolastico;
- mancata presentazione domanda di mobilità negli ultimi due anni scolastici 24/25 e 25/26.

Art. 29 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sarà indicato che compiti e obiettivi dei singoli componenti le commissioni saranno individuate dal referente di progetto che relazionerà sul loro adempimento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
4. Per il personale che svolga attività continuativa, in caso di assenze prolungate (superiori a 30 giorni cumulativi) che abbiano impedito di svolgere il compito assegnato, si applica, proporzionalmente al periodo di assenza, una riduzione calcolata in decimi (in dodicesimi per collaboratori DS e personale ATA). Le economie per il personale ATA saranno redistribuite in parti uguali tra le unità che hanno effettuato meno di 30 giorni annui di assenza sia per gli incarichi specifici che per il FIS.

Art. 30 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 31 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 54, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2019-2021 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per l'96% a corrispondere un compenso base, così fissato:
 - € 1.996,91 per n. 2 unità di personale amministrativo
 - € 2.571,55 per n. 10 unità di collaboratori scolastici

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 32 - Obblighi del dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art.2 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), adotta tutte le misure previste dalla legge e dall'evoluzione dell'esperienza tecnica, con riferimento alla sicurezza nelle istituzioni scolastiche, con il supporto dell'RSPP e del medico competente. In particolare il Dirigente scolastico:

1. organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) designando annualmente per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), le figure necessarie all'attuazione delle misure di sicurezza individuate.
2. indice, almeno una volta all'anno, e in tutte le occasioni in cui si verificano situazioni rilevanti ai fini della gestione della sicurezza degli edifici, la riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il RSPP, il Medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Nella riunione di avvio dell'anno scolastico il Dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il DVR (documento valutazione rischi), il Piano di evacuazione, i mezzi di protezione individuale consegnati ai lavoratori e il programma delle iniziative di informazione e formazione dei lavoratori concordato con il RLS. Le riunioni del SPP non hanno carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo. Per ogni riunione viene redatto un verbale su apposito registro.
3. organizza le attività di formazione e di informazione sulla sicurezza.

Art. 33 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. Il RLS gode delle prerogative e dei diritti stabiliti dall'art. 50 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di

aggiornamento specifico.

4. Il RLS è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
5. Il RLS è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente
6. Il RLS formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, e partecipa alla riunione periodica prevista;
7. Il RLS fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
8. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
9. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 34 - La sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

La nomina del medico competente costituisce obbligo per il datore di lavoro in relazione ai rischi specifici individuati nella valutazione dei rischi. Il medico competente visiona e firma il DVR e il piano di evacuazione e partecipa alla riunione del SPP

Il dirigente scolastico concorda annualmente con il medico competente il programma delle visite mediche e rende note al RLS le categorie di personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 – Clausola di salvaguardia finanziaria







1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 36 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Si allegano le seguenti tabelle:

- Fondi complessivi disponibili
- Ripartizione FIS docenti
- Ripartizione FIS ATA
- FIS e incarichi specifici amministrativi
- FIS e incarichi specifici collaboratori scolastici
-

PER LA PARTE PUBBLICA	LE RSU DI ISTITUTO
Il Dirigente Scolastico Massimo Cono Pietropaolo 	Boato Cristiana 
	Bono Leonarda 
	Cagnolato Cinzia 
	Gimma Fausta 
	Tiano Eugenio
	Voltolina Davide 

LE OO.SS. FIRMATARIE DEL CCNL 22/24
CISL SCUOLA RUA
UIL SCUOLA
SNALS CONFSAL
GILDA UNAMS
ANIEF

Venezia Marghera, 25 febbraio 2026

	Lordo Dipendente
Nuova assegnazione FIS 25/26	55.304,12 €
Economie 24/25	5.669,83 €
Valorizzazione pers. scol. a.s. 2025/26	18.697,14 €
Totale disponibile	79.671,09 €

(2500,22 + 2677,70 ECONOMIE ORE ECCEDENTI
+ 431,34 + 42,67 ATT. COMPL. + 17,90)

2500,22
2677,7
431,34

ALTRE VOCI MOF	
Funzioni strumentali 25/26	5.718,46 €
Incarichi spec. Ex art. 47 ata 25/26 3.585,88+188,24+220,5	3.993,82 €
Ore eccedenti sostituzione colleghi 25/26	4.825,20 €
Indennità Dsga - una tantum 2025/26	544,63 €
Finanziamento pratica sportiva 25/26	1.093,41 €

1.986,91 €

42,67
17,9

TOT RETRIBUZIONE ACCESSORIA DISP AS 2025 2026 95.846,61 €

Indennità DSGA + 544,63 una tantum 2025/26 (6900,00+544,63)	6.900,00 €
Indennità sostituto DSGA	
Fondo a disposizione DS per emergenze	500,00 €
Collaboratori DS	4.235,00 €
Totale prelievi su quota comune	11.635,00 €

7.444,63 €

68.036,09 € 19,25
200,00 €
3.850,00 €

Quota rimanente suddivisibile 68.036,09 €

Proposta ripartizione
docenti 70% 47.625,26 €
atbi 30% 20.410,83 €

68.036,09 €

[Handwritten signatures and initials]

RIPARTO FIS PERSONALE ATA DELLA QUOTA COMUNE PARI AL 30%

RSU

SOMMA DISPONIBILE RICAVATA DA QUOTA COMUNE	€ 20.410,83
---	--------------------

pari al 30% di € 68.036,09

	ATA	Lordo dipendente
	unità di personale desti	€./h
1. Assistenti amministrativi	8	€ 15,95
2. Collaboratori scolastici	24	€ 13,75
Totale unità destinatarie	31	

effettuata una divisione di circa 60% per i C.S. e 40% per gli A.A.

€ 12.246,50 arrotondato	€ 11.786,79 pari a 857 ore	857	11786,79
€ 8.624,04 per differenza	€ 8.624,04 pari a 453 ore	541	8628,95
€ 20.870,53	€ 20.410,83		

Importi per profili		ore
Assistenti amministrativi	€ 8.628,95	541
Assistenti Tecnici	0	
collaboratori scolastici	€ 11.786,79	857
Da Somme FIS	€ 20.415,74	
TOTALE FIS ATA	€ 20.415,74	

assistenti amministrativi

collaboratori scolastici

TOTALE ATA € 20.415,74

UFF
Assistenti amministrativi
collaboratori scolastici
Assistenti Tecnici
0
collaboratori scolastici
€ 11.786,79
€ 20.415,74
€ 20.415,74

PROPOSTA DI RICONFERMAMENTO FIS 2023/2024 COLLABORATORI SCOLASTICI

C. 11.746.78	C. 12.15	857
PIÙ ULTERIORE DISPONIBILITÀ LAVORO		
C. 2.871.53	par a max. ore 187,0218182	
SINDACATO per il riconoscimento dell'interclassificazione:		
Dopo l'attività di collaborazione nella attività di direzione e progettazione e alla gestione nell'organizzazione in generale		

collocazione	ore mensurabili	C. n.	imp. annua	Imposto IRPEF	Incarico Agg. L. 30/9/98
1 GERMANI	40	C. 13.75	C. -	C. 237,69	C. 120,00
2 GERMANI	40	C. 13.75	C. -	C. 859,00	C. 90,00
3 GERMANI	40	C. 13.75	C. -	C. 859,00	C. 130,00
4 GERMANI	40	C. 13.75	C. -	C. 859,00	C. 120,00
5 GERMANI	40	C. 13.75	C. -	C. 859,00	C. 90,00
6 GERMANI	45	C. 13.75	C. -	C. 858,25	C. 220,00
7 GERMANI	35	C. 13.75	C. -	C. 481,25	
8 GERMANI	35	C. 13.75	C. -	C. 491,25	C. 100,00
9 VISINTINI	30	C. 13.75	C. -	C. 412,50	
10 VISINTINI	45	C. 13.75	C. -	C. 618,75	C. 180,00
11 VISINTINI	30	C. 13.75	C. -	C. 412,50	
12 VISINTINI	20	C. 13.75	C. -	C. 275,00	
13 VISINTINI	45	C. 13.75	C. -	C. 618,75	C. 180,00
14 VISINTINI	30	C. 13.75	C. -	C. 412,50	C. 50,00
15 ENAUDI	36	C. 13.75	C. -	C. 485,00	
16 ENAUDI	55	C. 13.75	C. -	C. 755,25	C. 210,00
17 ENAUDI	20	C. 13.75	C. -	C. 275,00	
18 ENAUDI	36	C. 13.75	C. -	C. 485,00	C. 55,00
19 ENAUDI	35	C. 13.75	C. -	C. 755,25	C. 210,00
20 COLLODI	40	C. 13.75	C. -	C. 550,00	C. 210,00
21 COLLODI	40	C. 13.75	C. -	C. 550,00	C. 230,00
22 PAGOLO	40	C. 13.75	C. -	C. 305,00	C. 210,00
23 PAGOLO	40	C. 13.75	C. -	C. 850,00	C. 230,00
24 PAGOLO	10	C. 13.75	C. -	C. 197,50	
	857	C. 13.75	C. -	C. 11.783,25	C. 2.574,55

tot inc. paghiant 2.574,55 €
 economie regionali fis 3.04 €
 economie triennali 3,55 €
 Totale Lunto Stato

- 1 flessibilità orario, supporto alla didattica, identificazione
- 2 flessibilità orario, supporto alla didattica, identificazione
- 3 flessibilità orario, supporto alla didattica, identificazione
- 4 flessibilità orario, supporto alla didattica, identificazione
- 5 flessibilità orario, supporto alla didattica, identificazione
- 6 flessibilità orario, supporto alla didattica, identificazione
- 7 flessibilità orario, supporto alla didattica, identificazione
- 8 flessibilità orario, supporto alla didattica, identificazione
- 9 flessibilità orario, supporto alla didattica, identificazione
- 10 flessibilità orario, supporto alla didattica, identificazione
- 11 flessibilità orario, supporto alla didattica, identificazione
- 12 flessibilità orario, supporto alla didattica, identificazione
- 13 flessibilità orario, supporto alla didattica, identificazione
- 14 flessibilità orario, supporto alla didattica, identificazione
- 15 flessibilità orario, supporto alla didattica, identificazione
- 16 flessibilità orario, supporto alla didattica, identificazione
- 17 flessibilità orario, supporto alla didattica, identificazione
- 18 flessibilità orario, supporto alla didattica, identificazione
- 19 flessibilità orario, supporto alla didattica, identificazione
- 20 flessibilità orario, supporto alla didattica, identificazione
- 21 flessibilità orario, supporto alla didattica, identificazione
- 22 flessibilità orario, supporto alla didattica, identificazione

CSIA
 Assistenza allievi H - cura alla persona all'età H
 Assistenza allievi disabili

41,79 €

PT

PT

30 H

96,15 €

PT

1,55 € economie triennali aggiuntive

PT

574,64

41,79 €

[Handwritten signatures and initials]

PT

[Large handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures]

PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO FIS 2025/2026 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Assist. Ammin.vi QUOTA DESTINATA € 8.628,95

somma disponibile Lordo dipendente	ore attribuibili
€ 8.628,95	541
Somma disponibile Lordo Stato	
€ 11.450,62	€ 15,95

Incarichi specifici 1.996,91 1.146,91

	€/h	total e ore	totale Lordo dipendente	Totale Lordo Stato	Inc. Agg. L.D.
1 Didattica	€ 15,95	94	€ 1.499,30	€ 11.450,62	€ 2.646,21
2 Didattica	€ 15,95	94	€ 1.499,30		€ 1.499,30
3 Personale	€ 15,95	0	€ -		€ -
4 Personale	€ 15,95	94	€ 1.499,30		€ 1.499,30
5 Personale	€ 15,95	97	€ 1.547,15		€ 1.547,15
6 Risorse	€ 15,95	65	€ 1.036,75		€ 1.886,75 Part Time
7 Contabilità	€ 15,95	97	€ 1.547,15		€ 1.547,15
8 Supporto	€ 15,95		€ -		€ -
Tot ore		541	€ 8.628,95		€ 1996,91

€ - economia presunta FIS

- 1 INVALSI, intensificazione per sportello con utenza non italoфона, disponibilità in orario extra
- 2 INVALSI, intensificazione per sportello con utenza non italoфона, disponibilità in orario extra
- 3
- 4 Nuove pratiche pensioni, disponibilità gestione personale scolastico
- 5 Nuove pratiche pensioni, disponibilità gestione personale scolastico
- 6 Disponibilità lavoro extra, agilità adattamento situazione
- 7 Supporto DSGA, disponibilità lavoro extra, agilità adattamento situazione
- 8

AA IA

Supporto docenti inclusione scolastica - supporto riserv. handicap - sportello genitori
Supporto docenti progetti

[Handwritten signatures and notes]

